



# COMUNE DI BARDOLINO

Provincia di Verona

## VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 21/12/2023

**OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024**

:

L'anno **2023** il giorno **21** del mese di **Dicembre** alle ore 19.00 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| Nominativo        | Presente | Nominativo           | Presente |
|-------------------|----------|----------------------|----------|
| SABAINI LAURO     | SI       | ROSSI MARCO          | SI       |
| LONARDI KATIA     | SI       | ZOCATELLI ALESSANDRO | SI       |
| SALA FABIO        | SI       | BERTASI DANIELE      | SI       |
| CURRO' DOMENICA   | SI       | TABARELLI GIUDITTA   | SI       |
| LUCCHESI MARCELLO | SI       | ERBIFORI LUCA        | SI       |
| PIETROPOLI ANDREA | AG       | FERRARI MARTA        | SI       |
| BONUZZI CARLOTTA  | SI       |                      |          |

Presenti : 12 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 1

Assiste all'adunanza con funzioni di Segretario Comunale verbalizzante la Signora INCERTI CLAUDIA

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. SABAINI LAURO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024**

Il Presidente pone in discussione l'argomento all'Ordine del Giorno. Propone al Consiglio Comunale l'adozione del presente provvedimento, secondo la proposta che di seguito si trascrive e il cui testo è stato precedentemente incluso nel fascicolo degli oggetti all'ordine del giorno dell'odierna seduta e posto in visione ai Sigg. Consiglieri Comunali:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO:**

- l'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019 che dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 che dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/05/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sull'imposta municipale propria (IMU) di cui alle disposizioni dei commi da 739 a 783 della legge n. 160 del 2019;

CONSIDERATO che alla luce delle disposizioni previste dall'art. 1, commi dal 738 al 783, della legge n. 160 del 2019 è necessario procedere alla determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU), vista l'abrogazione delle disposizioni riguardanti IMU e TASI come componenti della disciplina dell'imposta comunale unica IUC;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU relative all'anno 2021;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 04/04/2022 con la quale sono state approvate le aliquote IMU relative all'anno 2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21/12/2022 con la quale sono state approvate le aliquote IMU relative all'anno 2023;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

-al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 -bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

-al comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'Imu;

-al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

-al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 . I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO il Decreto del 7.07.2023 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE "Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i

comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”

DATO ATTO che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023.

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi, sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'esercizio 2024 può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, confermando quelle già deliberate per l'esercizio 2023:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 5) terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille

ad eccezione dell'esenzione prevista dal 1° gennaio 2022 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO che sono stabilite le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2024:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI i pareri in merito alla REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE, espressi in merito ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.L.vo n. 267/2000, nell'attuale versione a seguito D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, riportati nell'allegato documento (**ALL. SUB A**);

### **DELIBERA**

1. per le motivazioni, tutte in premessa esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare, per l'annualità 2024, l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) con le seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,00 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti ai sensi dell'art. 1 C. 751 della Legge 160 del 27 dicembre 2019;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 7,60 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 8,60 per mille;

2. di stabilire le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2024:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. di introitare la somma stimata di € 4.200.000,00.- alla risorsa 1.101.06-142500 del Bilancio di Previsione 2024;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.L.16/2014 l'imposta viene conteggiata al netto della quota destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà Comunale;

5. di trasmettere, a norma nell'art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

^^^^

**Per la discussione e gli interventi si rimanda alla sezione *INTERVENTI* della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21.12.2023.**

***Sindaco LAURO SABAINI***

Favorevoli? La maggioranza consiliare.

Contrari? Le minoranze.

Per la sua immediata esecutività.

Favorevoli? La maggioranza consiliare.

Contrari? Le minoranze.

Punto 6.

^^^^

Ultimati gli interventi, il Presidente pone quindi ai voti palesi, espressi per alzata di mano, la proposta del provvedimento di cui sopra.

Esperita la votazione ed eseguito il computo dei voti, si hanno i seguenti risultati:

|            |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESENTI   | N. 12                                                                                                                                                                                                                         |
| VOTANTI    | N. 12                                                                                                                                                                                                                         |
| FAVOREVOLI | N. 8                                                                                                                                                                                                                          |
| ASTENUTI   | N. /                                                                                                                                                                                                                          |
| CONTRARI   | N. 4 (Consiglieri Tabarelli Giuditta, Bertasi Daniele ed Erbifori Luca del gruppo consiliare "Prima Bardolino"; consigliere Ferrari Marta del gruppo consiliare "Lista Marta Ferrari Insieme per Calmasino Cisano Bardolino") |

Proclamato l'esito della votazione, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento così come proposto.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- ATTESA l'urgenza dell'adozione del presente provvedimento per ogni successivo adempimento;
- CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Consiglieri Tabarelli Giuditta, Bertasi Daniele ed Erbifori Luca del gruppo consiliare "Prima Bardolino"; consigliere Ferrari Marta del gruppo consiliare "Lista Marta Ferrari Insieme per Calmasino Cisano Bardolino"), astenuti n. /, su n. 12 presenti e n. 12 votanti, espressi palesemente per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

^^^

La discussione e gli interventi sono stati trascritti dalla ditta Copisteria Sassari Srl di Treviso mediante sistema stenotipico a distanza effettuato da personale addetto.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / **33**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria e Contabili**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria e Contabili)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/12/2023

Il Responsabile di Settore  
del lungo tommaso

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario  
del lungo tommaso

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
SABAINI LAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
INCERTI CLAUDIA

---

Copia della presente deliberazione viene:

- ✓ Pubblicata all'ALBO PRETORIO del comune ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi
- ✓ Trasmessa in elenco AI CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE  
INCERTI CLAUDIA